



Regolamento per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero

Indice

<u>0. Glossario</u>	pag. 1
<u>1. Formazione ed autorizzazione all'impiego</u>	pag. 2
1.1 Corso di formazione iniziale	
1.2 Autorizzazione all'impiego del DAE	
1.3 Retraining	
1.4 Accreditemento dei corsi di formazione iniziale	
1.5 Rilascio delle certificazioni per i formatori ed i tutors	
<u>2. Gestione dei DAE</u>	pag. 6
2.1 Classificazione	
2.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria	
2.3 Referente	
2.4 Oneri per la formazione del personale	
<u>3. Monitoraggio della rete</u>	pag. 10
3.1 Registro dei DAE	
3.2 Dichiarazione di possesso	
3.3 Impiego dei DAE	

0 Glossario

Ai fini del seguente documento le seguenti sigle e denominazioni assumono il significato di seguito riportato.

Aziende Sanitarie: Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto

BLS: Basic Life Support - RCP di base

BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation - RCP di base e defibrillazione precoce

C.O.: Centrale Operativa del SUEM

CREU: Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza

DAE: Defibrillatore Automatico Esterno, operante in modalità semi-automatica

PAD: Defibrillazione di accesso pubblico

RCP: Rianimazione Cardio Polmonare

SSR: Servizio Sanitario Regionale della Regione Veneto

SUEM: Servizio Urgenza Emergenza Medica

1 Formazione e Autorizzazione all'impiego**1.1 Corso di formazione iniziale****1.1.1 Programma del corso**

Il corso di formazione deve prevedere l'insegnamento delle seguenti materie, secondo le Linee Guida Internazionali dell'European Resuscitation Council (ERC) o dell'American Heart Association (AHA):

- a. Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base (BLS - Basic Life Support)
- b. Defibrillazione precoce (BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation), parte teorica: finalità della defibrillazione precoce, fondamentali di elettrofisiologia cardiaca, pericoli e precauzioni per il personale ed i pazienti, presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, controlli di funzionalità, modalità di messa in pratica, dimostrazione d'impiego
- c. Defibrillazione precoce (BLS-D), parte pratica: messa in pratica su manichino della sequenza di RCP e di Defibrillazione precoce nei diversi quadri di arresto cardiaco.

1.1.2 Materiali

La parte teorica del corso può essere svolta mediante lezione frontale con l'impiego di slides a supporto oppure mediante l'impiego di filmati.

Per la parte pratica è obbligatorio l'impiego di un manichino che permetta di simulare tutte le manovre di RCP di base e di un DAE simulatore.

1.1.3 Docenti

Il corso può essere svolto da istruttori sanitari e non sanitari certificati sotto la supervisione di un medico responsabile del corso; il rapporto docenti/discenti dovrà rispettare quanto stabilito dalle linee guida internazionali.

1.2 Autorizzazione all'impiego di DAE**1.2.1 Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione viene rilasciata a coloro che, al termine di corso di formazione accreditato, dimostreranno di aver acquisito la competenza pratica per l'effettuazione delle manovre di BLS-D.

L'autorizzazione è nominativa e viene rilasciata dal Direttore della C.O. che ha organizzato il corso di formazione ovvero dal Direttore della C.O. competente per il territorio ove si è tenuto il corso o dove ha sede la struttura che organizza il corso.

Il medico responsabile del corso di formazione trasmette preventivamente al Direttore della C.O. la data di effettuazione del corso e tutte le informazioni necessarie per permettere un'eventuale verifica della rispondenza del corso a quanto stabilito dalla presente norma; successivamente, il medico responsabile del corso trasmette al Direttore della C.O. i nominativi del personale in possesso del requisito richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Presso ciascuna C.O. è mantenuto un registro del personale in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE, contenente i dati anagrafici del soggetto titolare e gli estremi dei corsi di formazione e di retraining seguiti.

1.2.2 Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'impiego del DAE ha validità annuale e può essere rinnovata tramite la frequenza del corso di retraining. La Direzione dei Servizi Sanitari, su proposta del CREU e sulla base delle Linee Guida internazionali e dei dati presenti in letteratura, può disporre con decreto del Dirigente Regionale l'estensione della durata delle autorizzazioni sino ad un massimo di due anni.

L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale.

L'autorizzazione è valida sul territorio di altre Regioni laddove ciò sia consentito dalla legislazione regionale specifica vigente.

Sono valide sul territorio della Regione Veneto le autorizzazioni in corso di validità rilasciate da altre Regioni a soggetti non residenti, al momento del rilascio, nella Regione Veneto.

I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni che trasferiscono la propria residenza in Veneto possono ottenere, alla scadenza dell'autorizzazione in loro possesso, il rilascio dell'autorizzazione regionale da parte della Regione Veneto previa frequenza del corso di retraining.

Il rinnovo dell'autorizzazione mediante il corso di retraining è consentito solo qualora non siano trascorsi più di cinque anni dall'ultima scadenza dell'autorizzazione. Trascorso tale termine l'autorizzazione non può essere rinnovata ed il soggetto dovrà frequentare un nuovo corso BLS-D completo per il rilascio.

1.3 Retraining

1.3.1 Programma

Il retraining deve consistere in una prova pratica di simulazione BLS-D utilizzando un manichino ed un simulatore DAE; la prova va ripetuta sino a quando il soggetto titolare dell'autorizzazione non dimostra di poter svolgere correttamente la sequenza BLS-D.

1.3.2 Istruttori

Il corso di retraining può essere svolto dai formatori certificati di cui al successivo punto 1.5.1 oppure da formatori non sanitari (tutors) in possesso dell'abilitazione di cui al successivo punto 1.5.2.

1.4 Accredimento dei corsi di formazione iniziale

1.4.1 Requisiti del corso

Ai fini dell'accREDITAMENTO il corso deve:

- rispondere ai requisiti di cui al punto 1.1 del presente documento
- essere svolto sotto la responsabilità di un medico in possesso di adeguate competenze, che sia specialista in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia o Medicina d'Emergenza o che abbia operato nel SUEM od in un Servizio di Pronto Soccorso per almeno 3 anni e con parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza.
- essere tenuto da istruttori in possesso della certificazione di cui al punto 1.5.1 del presente documento

1.4.2 Accreditemento del corso

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale all'impiego del DAE possono essere accreditati i corsi che rispettino i requisiti di cui al precedente punto 1.4.1 e che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a. Attività formativa svolta dalle UU.OO. SUEM, Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione e Cardiologia o da centri di formazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
- b. Attività formativa svolta da centri di formazione di enti ed associazioni pubbliche e privati
- c. Singoli corsi organizzati da soggetti pubblici e privati

Per i corsi di cui ai precedenti punti a. e b. l'accreditamento viene rilasciato una-tantum alla struttura erogante ed è valido per tutti i corsi che saranno organizzati dalla struttura stessa. Per i corsi di cui al precedente punto c. l'autorizzazione viene rilasciata per il singolo corso o per il singolo programma di corsi.

L'accreditamento viene rilasciato, fatta salva la verifica dei requisiti, da parte del Direttore della C.O. competente per il territorio presso cui viene svolto il corso o presso cui ha sede la struttura organizzatrice del corso.

Per le organizzazioni a carattere regionale l'accreditamento può essere rilasciato dal Coordinatore del CREU, che può avvalersi del Direttore della C.O. presso cui si trova la sede principale dell'organizzazione ai fini della verifica dei requisiti.

Il direttore della C.O. presso cui ha sede il corso ha la facoltà di effettuare visite di verifica durante l'effettuazione dei corsi al fine di valutare la rispondenza del corso ai requisiti richiesti. L'accreditamento dei corsi può essere sospeso o ritirato da parte del Direttore della C.O. qualora venga riscontrata la mancata rispondenza del corso ai requisiti previsti dal presente documento. L'organizzazione può presentare ricorso verso la sospensione o il ritiro dell'accreditamento al CREU, che dovrà pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

1.4.3 Richiesta di accreditamento del corso

La richiesta di accreditamento deve essere presentata al Direttore della C.O. competente per il territorio in cui si svolgerà il corso o in cui ha sede la struttura che organizza il corso ovvero, per le organizzazioni a valenza regionale, al CREU, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione del corso o dell'avvio dell'attività didattica del centro di formazione.

Alla richiesta deve essere allegata tutta la documentazione attestante i requisiti di cui al punto 1.4.1 del presente documento.

1.5	Rilascio delle certificazioni per gli istruttori ed i tutors
-----	--

1.5.1 Certificazione degli istruttori

La certificazione di istruttore BLS-D può essere rilasciata a personale sanitario e non sanitario che abbia seguito il seguente percorso formativo:

- corso di formazione BLS-D
- corso di formazione per istruttore BLS-D
- successiva frequenza come uditore ad almeno due corsi BLS-D
- docenza ad almeno due corsi BLS-D, assistito da un istruttore certificato

Il corso di formazione per istruttore BLS-D deve essere svolto da personale sanitario, in possesso della certificazione di istruttore BLS-D, abilitato allo scopo dal Direttore della C.O.

La certificazione viene rilasciata dal Direttore della C.O. che ha organizzato il percorso formativo o da altro medico di un centro di formazione accreditato allo scopo dal Direttore della C.O.

L'istruttore certificato BLS-D può svolgere attività formativa esclusivamente sotto la supervisione del medico responsabile del corso.

La certificazione di istruttore BLS-D può essere riconosciuta a personale che abbia seguito un idoneo percorso formativo presso altre Regioni, sulla base della valutazione dei titoli da parte del Direttore della C.O.

Per il mantenimento della certificazione di istruttore è necessario che lo stesso svolga almeno 6 corsi BLS-D all'anno.

1.5.2 Certificazione dei tutors

La certificazione di tutor può essere rilasciata a personale non sanitario appartenente agli enti che hanno in dotazione un DAE che abbia seguito il seguente percorso formativo:

- corso di formazione BLS-D
- corso di formazione per tutor BLS-D
- funzione di tutor in almeno un corso di retraining svolta sotto la supervisione diretta di un istruttore certificato BLS-D

La certificazione viene rilasciata dal Direttore della C.O. che ha organizzato il percorso formativo o da altro medico di un centro di formazione accreditato allo scopo dal Direttore della C.O.

La certificazione può essere riconosciuta anche a personale che abbia seguito un idoneo percorso formativo presso altre Regioni, sulla base della valutazione dei titoli da parte del Direttore della C.O.

Il tutor può svolgere esclusivamente attività formativa nell'ambito dei programmi di retraining approvati dal Direttore della C.O.

Il tutor ha il compito di dimostrare l'esecuzione pratica delle manovre BLS-D su manichino e di verificarne l'accurata applicazione da parte dei soggetti già titolari di autorizzazione che devono effettuare il retraining. Il tutor non può svolgere attività formativa nei corsi di formazione iniziale.

1.5.3 Accreditemento dei centri di formazione

Il Direttore della C.O. può accreditare le strutture formative pubbliche presenti sul territorio di competenza ai fini del rilascio della certificazione di istruttore e di tutor.

1.5.4 Registro dei formatori, degli enti e dei corsi

Presso ciascuna C.O. è mantenuto un registro degli istruttori certificati BLS-D, dei tutors, degli enti accreditati all'erogazione dei corsi e dei corsi BLS-D svolti.

Le strutture accreditate dovranno trasmettere mensilmente al Direttore della C.O. un prospetto dei corsi organizzati e dell'attività didattica svolta da ciascun istruttore.

2 Gestione dei DAE**2.1 Classificazione**

Ai fini del presente regolamento i DAE presenti in ambito territoriale assegnati in comodato d'uso dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie ovvero acquisiti con fondi propri da enti pubblici e privati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. DAE del sistema SUEM 118

Sono quelli presenti a bordo dei mezzi di soccorso di proprietà delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati accreditati che svolgono attività nell'ambito del Servizio Urgenza Emergenza Medica o che svolgono servizi di trasporto per conto del Servizio Sanitario Regionale.

b. DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118

Sono compresi in questa categoria i DAE che possono essere attivati dalla CO 118 per eseguire interventi sul territorio in un determinato bacino di utenza, quali ad esempio i DAE a bordo di mezzi non sanitari adibiti a servizi di emergenza o i DAE al servizio di ambiti territoriali quali comuni o quartieri per i quali vi sia la disponibilità di personale attivabile per l'effettuazione di interventi di soccorso in tempi inferiori rispetto a quelli garantiti dai mezzi del SUEM.

c. DAE al servizio della collettività

Sono compresi in questa categoria i DAE al servizio di luoghi pubblici di accesso libero e ad elevata frequentazione, nei quali a causa del grande afflusso di pubblico vi è la concreta possibilità che possa verificarsi un arresto cardiaco, quali stazioni ferroviarie principali, aeroporti, autostazioni del trasporto pubblico, uffici pubblici ad elevato afflusso.

d. DAE ad uso locale

Sono compresi in questa categoria i defibrillatori destinati ai dipendenti ed agli utenti di strutture pubbliche e private quali impianti sportivi, centri natatori, strutture ricreative, centri commerciali, aziende, uffici pubblici, residenze sanitarie assistite, stabilimenti balneari, etc. Sono altresì compresi i DAE utilizzati da enti ed associazioni che erogano a soggetti pubblici e privati servizi di trasporto e soccorso con ambulanza non di competenza del sistema SUEM 118.

2.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria**2.2.1 Obblighi e responsabilità**

Tutti i DAE, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

Tutti i DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

La sorveglianza del regolare mantenimento dei DAE compete come segue:

- a. DAE del sistema SUEM 118: alla struttura che ne ha la proprietà;
- b. DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118: alla C.O. competente per territorio;

- c. DAE al servizio della collettività: all'ente che ne ha la proprietà, se il DAE è stato acquisito; alla C.O. competente per territorio in caso di DAE di proprietà regionale in comodato d'uso;
- d. DAE ad uso locale: alla struttura che ne ha la proprietà o ne usufruisce in comodato.

2.2.2 Onere economico per la manutenzione

2.2.2.1 DAE del sistema SUEM 118

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE presenti a bordo dei mezzi del SSR è di competenza delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere proprietarie del mezzo.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE degli enti accreditati, convenzionati o che hanno in essere contratti per l'espletamento di servizi a titolo oneroso in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e/o del sistema SUEM sono a carico degli enti stessi, fatto salvo il ristoro dei costi sostenuti nell'ambito del corrispettivo versato dalle Aziende per i servizi svolti. In alternativa, le convenzioni ed i contratti relativi possono prevedere la presa in carico diretta della manutenzione da parte dell'Azienda contraente.

2.2.2.2 DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118 sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano inseriti nella rete di allertamento i DAE per i quali esiste una procedura di allertamento da parte della C.O. predisposta dal Direttore della stessa.

2.2.2.3 DAE al servizio della collettività

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE al servizio della collettività sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano tali i DAE per i quali il Direttore della C.O. competente per territorio ha certificato che il DAE rientra nel programma PAD del SUEM.

2.2.2.4 DAE ad uso locale

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE ad uso locale sono interamente a carico del proprietario/comodatario del DAE.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affinché le stesse provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

Qualora l'ente riceva in comodato d'uso un DAE di proprietà regionale, il contratto di comodato stipulato con l'Azienda sanitaria deve esplicitamente prevedere se la manutenzione verrà curata dall'ente o sarà demandata all'Azienda, fermo restando che l'onere economico dovrà essere a carico del comodatario.

In deroga a questa norma il Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sanitari può, con proprio decreto assunto su proposta del Direttore della C.O. approvata dal responsabile del CREU, identificare DAE di questa categoria che rientrano nei programmi PAD della Regione. Gli oneri della manutenzione di tali DAE sono a carico dell'Azienda Sanitaria di competenza territoriale e trovano ristoro nel finanziamento annuale a disposizione del CREU.

2.3 Referente

Per i DAE a disposizione di enti e strutture a carattere non sanitario deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività, sulla base del protocollo predisposto dalla C.O. competente sul territorio, per i DAE sottoposti a sorveglianza della stessa, ovvero secondo quanto previsto dal manuale d'uso dell'apparecchiatura, per le altre tipologie di DAE. Il nominativo del referente deve essere riportato nel registro dei DAE presenti sul territorio esistente presso la C.O.

2.4 Oneri per la formazione del personale**2.4.1 DAE del sistema SUEM 118**

Gli oneri relativi alla formazione del personale dipendente dal SSR che opera a bordo dei mezzi sono di competenza delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere da cui dipende il personale.

Gli oneri relativi alla formazione del personale necessario all'impiego dei DAE degli enti accreditati e/o convenzionati che espletano servizi a titolo oneroso in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono a carico degli enti stessi, fatto salvo il ristoro dei costi sostenuti nell'ambito del corrispettivo versato dalle Aziende per i servizi svolti. In alternativa, le convenzioni ed i contratti relativi possono prevedere la presa in carico diretta della formazione da parte dell'Azienda contraente. Al fine della determinazione dei costi, il Direttore della C.O. definisce l'aliquota di personale abilitato dell'ente necessario all'espletamento dei servizi svolti in favore delle Aziende.

2.4.2 DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118

Gli oneri relativi alla formazione del personale addetto ai DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118 sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano inseriti nella rete di allertamento i DAE per i quali esiste una procedura di allertamento da parte della C.O. predisposta dal Direttore della stessa. Il Direttore della C.O. concorda con ciascun ente il numero di persone da abilitare al fine di mantenere costantemente operativo il DAE.

L'attività di retraining è svolta da tutors interni all'ente che ha in gestione il DAE senza oneri a carico dell'Azienda Sanitaria; è invece a carico di quest'ultima il costo sostenuto per il percorso formativo dei tutors.

2.4.3 DAE al servizio della collettività

Gli oneri per la formazione del personale abilitato all'impiego dei DAE al servizio della collettività sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. L'attività di retraining è svolta da tutors interni all'ente che ha in gestione il DAE senza oneri a carico dell'Azienda Sanitaria; è invece a carico di quest'ultima il costo sostenuto per il percorso formativo dei tutors.

Si considerano al servizio di comunità i DAE per i quali il Direttore della C.O. competente per territorio ha certificato che il DAE costituisce una risorsa destinata alla collettività.

2.4.4 DAE ad uso locale

Gli oneri per la formazione e per il retraining del personale abilitato all'impiego dei DAE ad uso locale sono interamente a carico del proprietario/comodatario del DAE.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affinché le stesse provvedano alla formazione del personale e dei tutors, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

Qualora l'ente riceva in comodato d'uso un DAE di proprietà regionale, il contratto di comodato stipulato con l'Azienda sanitaria deve esplicitamente prevedere se la formazione verrà curata dall'ente o sarà demandata all'Azienda, fermo restando che l'onere economico dovrà essere a carico dell'ente.

Per i DAE che, sulla base del decreto del Dirigente dei Servizi Sanitari di cui al punto 2.2.2.4, rientrano nei programmi PAD si applica la disciplina di cui al precedente punto 2.4.3, con l'eccezione che i costi sostenuti dalle ULSS troveranno ristoro nel finanziamento annuale a disposizione del CREU.

2.4.5 Tariffe

Per i corsi organizzati dalle Aziende queste corrispondono al personale dipendente che svolge le funzioni di istruttore i compensi previsti dalla normativa vigente per l'attività di docenza dei dipendenti del SSR, fatta salva la possibilità per ciascuna Azienda di adottare retribuzioni differenziate all'interno di specifici progetti.

In ogni caso il costo riconosciuto a terzi ai fini del ristoro da parte delle Aziende nei casi previsti dal presente regolamento è calcolato sulla base della stessa tariffa oraria, tenuto conto di un rapporto istruttore/discendente di 1:5 e di una durata massima del corso di formazione pari a 8 ore.

Nulla è dovuto a terzi per l'attività di retraining svolta dai tutors.

3 Monitoraggio della rete**3.1 Registro dei DAE**

Presso ciascuna C.O. è istituito il registro dei DAE destinati all'impiego extraospedaliero; il registro deve riportare marca, modello e numero di serie del DAE, dati dell'ente proprietario o comodatario, nominativo del referente per la gestione, estremi degli eventi nei quali il DAE è stato utilizzato.

Per i DAE in gestione diretta da parte della C.O. dovranno essere anche riportate le date e l'esito dei controlli manutentivi e le scadenze del materiale di consumo.

3.2 Dichiarazione di possesso

Chiunque acquisti un DAE destinato all'impiego extraospedaliero dovrà segnalare l'avvenuto acquisto alla C.O. competente per territorio, utilizzando il modulo in calce al presente regolamento.

Sono esentati dalla dichiarazione:

- a. le Aziende sanitarie ed ospedaliere e gli ospedali pubblici e privati;
- b. gli studi medici e gli ambulatori, qualora i DAE siano ad esclusivo uso interno della struttura;
- c. tutte le strutture sanitarie che erogano attività per le quali le norme di legge vigenti richiedono la presenza di un defibrillatore, qualora i DAE siano ad esclusivo uso interno della struttura.

3.3 Impiego del DAE

Quando un DAE presente sul territorio viene utilizzato, tutti i dati relativi all'intervento dovranno essere scaricati a cura dell'equipe del SUEM intervenuta sul posto e resi disponibili al Pronto Soccorso od al reparto di destinazione del paziente; una copia dovrà essere trasmessa alla C.O. competente per territorio.

Qualora lo scarico dei dati dal DAE richieda un hardware e/o un software dedicato non in possesso del SUEM, lo scarico dovrà avvenire a cura dell'ente che ha in carico il DAE, che provvederà a trasmettere immediatamente i dati scaricati alla C.O. competente per territorio.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO
PER USO EXTRAOSPEDALIERO

Al Direttore della Centrale Operativa del SUEM

di _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di _____

dell'ente _____

con sede legale in _____

via _____

DICHIARA

di avere acquisito in data _____ il Defibrillatore Automatico Esterno:

fabbricante _____

modello _____

numero di serie _____

e che lo stesso sarà impiegato in installazione fissa - mobile ⁽¹⁾

presso _____

sita in località _____

via _____

DICHIARA INOLTRE

- che l'addetto alla sorveglianza è il sig _____

- che la manutenzione ordinaria è svolta da _____

- di essere a conoscenza delle prescrizioni del Regolamento della Regione Veneto per la gestione dei DAE ad uso extraospedaliero di cui alla DGRV n. XXXX/2009 e di impegnarsi a rispettarle

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Data

Firma

(1) cancellare la voce che non interessa